

**ACCORDO AZIENDALE
2008-2011**

Odolo, 24.07.2008

TRA

la FERRIERA VALSABBIA S.p.A., rappresentata da Ing. Pierluca Levrangi, Luigi Zambelli e dalla Dott. Daniela Zaninelli

e

la R.S.U. dello stabilimento di Odolo, la R.S.U. dello stabilimento di Sabbio entrambe assistite dalle OO.SS. Territoriali: Paolo Franzoni e Domenico Marsilli F.I.O.M. – C.G.I.L., Giuseppe Bazzoli F.I.M. – C.I.S.L.

Premesso che:

- La Società conferma il completamento degli investimenti sulla seconda parte del Laminatoio nell'anno 2008 e la volontà di intraprendere uno studio di fattibilità per l'investimento di rinnovamento del Reparto Acciaieria, riservandosi di fornire maggiori informazioni entro il primo quadrimestre 2009.
- La Società si rende disponibile ad effettuare incontri sindacali annuali entro il primo quadrimestre di ogni anno per illustrare il consuntivo dell'andamento produttivo e dei livelli occupazionali dell'anno precedente nonché eventuali investimenti programmati. Resta inteso che qualora ci fossero casi di urgenza ognuna delle due Parti si riserva il diritto di indire anticipatamente un incontro congiunto.
- La Società s'impegna a consegnare alla R.S.U. copia del bilancio aziendale successivamente al deposito in tribunale.


Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

1) Ambiente di Lavoro

Le Parti convengono sulla necessità di proporre degli interventi al fine di rafforzare la cultura sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

A tal proposito l'azienda organizzerà 1 ora all'anno di formazione/informazione retribuita destinata a tutti i lavoratori, durante l'orario di lavoro. Gli argomenti trattati, inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, verranno definiti e gestiti congiuntamente da RSPP/RSGA dell'azienda insieme agli RLS.

Parallellamente il sindacato s'impegna a riservare, salvo urgenze per problematiche sindacali, 1 ora di Assemblea tra quelle previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, per affrontare argomenti, decisi e condivisi tra RSU, RLS ed RSPP aziendale, inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda.



Fermo restando le prerogative, i diritti, le competenze come stabilito dalla legge in materia di salute e sicurezza si conviene di istituire una commissione tecnica composta da azienda, RSPP, RLS, RSU, medico competente ed eventuali preposti interessati, i quali si incontreranno di norma ogni 3 mesi, salvo casi d'urgenza, per fare una valutazione e verifica degli eventi infortunistici ed analizzare episodi sentinella al fine di individuare le possibili azioni correttive per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda. Nel corso di questi incontri sarà possibile per RLS accedere ai dati relativi agli eventi infortunistici, conformemente a quanto stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Art. 18 lettere o) ed r). Durante questi incontri verranno anche valutate soluzioni da proporre ai preposti in riferimento all'informazione prevista per tutti i lavoratori, come da Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Art. 36.

L'azienda consegnerà agli RLS ed alla RSU il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR), conformemente a quanto stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Art. 18. RLS ed RSU dovranno rispettare i vincoli di riservatezza previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Art. 50 comma 6.

2) Appalti

L'azienda, su espressa richiesta scritta degli RLS e/o RSU, fornirà entro 15 giorni dalla data di consegna della richiesta:

- > per gli appalti rientranti nella definizione di cantiere (allegato X del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81), l'elenco delle aziende Capofila;
- > per i singoli appalti, l'elenco delle imprese coinvolte.

Inoltre l'azienda si impegna a consegnare alla RSU, una volta completato, il documento DUVRI.





Nel caso di decisione aziendale di esternalizzazione di servizi e/o di unità di produzione, le Parti si incontreranno preventivamente al fine di fornire una corretta informazione sulle motivazioni e sull'organizzazione dell'appalto, con l'obiettivo di trovare soluzioni comuni.

3) Organizzazione del lavoro

Vengono confermati: l'organico del reparto Acciaieria (Accordo 21.03.1996) e del reparto Laminatoio (Accordo 28.04.2000).

A seguito delle modifiche impiantistiche ed organizzative realizzate presso lo Stabilimento di Sabbio Chiese con l'installazione di un nuovo impianto Rete (Schlatter) nel 2007, si stabilisce che la composizione delle squadre e dell'organico dello Stabilimento di Sabbio Chiese sarà il seguente:

- n. 3 Capi Turno
- n. 4 Operatori Macchina Rete (Schlatter) per turno
- n. 3 Operatori Macchina Rete EVG 1 per turno
- n. 2 Operatori Macchina Rete EVG 2 per turno
- n. 2 Operatori Macchina Rete EVG 3 per turno
- n. 1 Operatore per ogni macchina di trafilatura per turno



In caso di ulteriori innovazioni tecnologiche e qualora se ne ravvisasse l'effettiva necessità, si procederà ad una nuova revisione degli organici.

4) Contratti di lavoro atipici

Nel caso di non conferma di contratti d'assunzione atipici l'azienda si impegna a coinvolgere le RSU entro i 20 giorni precedenti alla data di scadenza del contratto.

5) Professionalita'

Fermo restando gli incontri semestrali previsti, durante il percorso di studio da parte dell'azienda del sistema e dello strumento di Valutazione delle Competenze e delle Risorse Umane, l'azienda si rende disponibile ad informare la RSU dell'evoluzione e ad ascoltare eventuali suggerimenti.

6) Diritti


La fermata degli impianti in occasione della vigilia delle festività di Natale e Pasqua di ogni anno, per i reparti di Acciaieria e Laminatoio avverrà alle ore 14:00.

7) Salario

La nuova struttura salariale sarà così composta:

- > viene istituita la voce di **"Superminimo Collettivo"** che sarà parte integrante della paga oraria di fatto per 14 mensilità e sarà incrementata in accordo ai valori della tabella seguente:

Periodo	Livelli	Incremento (€)	Importo Totale (€)
dal 01/07/2008	2°-3°	15	15
	4°	20	20
	5°-5°s-6-7	25	25
dal 01/01/2009	2°-3°	5	20
	4°	5	25
	5°-5°s-6-7	5	30
Dal 01/01/2010	2°-3°	15	35
	4°	20	45
	5°-5°s-6-7	25	55

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct marks, including what appears to be a signature 'me' and some initials like 'SPR' and 'JC'.

- > il **Premio Professionalità** per i lavoratori normalisti, di cui all'accordo 14/01/1991, sarà maggiorato di 0,175 € orarie al V° livello, rapportate alle ore di effettivo lavoro, la cui distribuzione è indicata nella tabella sottostante:

Periodo	Livelli	Incremento (€)	Importo Totale (€)
dal 01/07/2008	2°	0,047	0,230
	3°	0,058	0,364
	4°	0,075	0,437
	5°	0,087	0,521
	5°S e superiori	0,104	0,619
dal 01/01/2010	2°	0,047	0,277
	3°	0,058	0,422
	4°	0,075	0,512
	5°	0,088	0,609
	5°S e superiori	0,104	0,723

- > La quota del **Premio di Risultato** variabile, come da accordo del 30/07/2004 verrà consolidata per un valore annuo di 1.100 € al V° livello. Tale premio, istituito dall'accordo 21/03/96, verrà erogato con le stesse modalità previste dall'accordo 24/03/2000. Pertanto dal 01/07/2008 la voce "Premio di Risultato" sarà incrementata dei valori indicati nelle tabelle sottostanti:

Livello	Incremento quota mensile (€)	Quota mensile totale (€)
2°	59,2	140,97
3°	71,0	161,38
4°	88,2	187,19
5°	91,7	201,45
5°S	100,6	221,11
6°	106,5	235,61
7°	112,4	250,12

La determinazione del Premio di Risultato variabile, istituito con l'accordo del 21/03/1996, per il solo stabilimento di Odolo viene modificata attraverso il seguente criterio:

$$PRV_{calc} = (P/P_{attesa}) * PRV$$


dove:

PRV_{calc}= parte variabile del premio di risultato da assegnare nell'anno di competenza, approssimato ai cinque euro interi;

P=produzione, espressa in t, realizzata nell'anno di competenza;

P_{attesa}= obiettivo di produzione, espressa in t, per il reparto nell'anno di competenza;

PRV= valore del premio di risultato variabile corrispondente a $P=P_{attesa}$




I valori dei parametri sopradescritti sono riassunti nella seguente tabella:

Stabilimento di Odolo - Reparto Acciaieria

	2008		2009		2010		2011	
Livello	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)
2°	800.000	602	850.000	797	850.000	810	850.000	1000
3°	800.000	722	850.000	957	850.000	972	850.000	1200
4°	800.000	897	850.000	1.188	850.000	1208	850.000	1491
5°	800.000	933	850.000	1.236	850.000	1256	850.000	1550
5°S	800.000	1023	850.000	1.356	850.000	1378	850.000	1700
6°	800.000	1083	850.000	1.435	850.000	1459	850.000	1800
7°	800.000	1144	850.000	1.515	850.000	1540	850.000	1900

Stabilimento di Odolo - Reparto Laminatoio

	2008		2009		2010		2011	
Livello	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)
2°	530.000	602	720.000	797	790.000	810	830.000	1000
3°	530.000	722	720.000	957	790.000	972	830.000	1200
4°	530.000	897	720.000	1.188	790.000	1208	830.000	1491
5°	530.000	933	720.000	1.236	790.000	1256	830.000	1550
5°S	530.000	1023	720.000	1.356	790.000	1378	830.000	1700
6°	530.000	1083	720.000	1.435	790.000	1459	830.000	1800
7°	530.000	1144	720.000	1.515	790.000	1540	830.000	1900



 AA
 GB MC
 FR
 JBR JC

Per lo **Stabilimento di Sabbio Chiese** vengono mantenute le stesse modalità di calcolo previste dall'accordo del 21/03/1996 con l'aggiunta di una quota di franchigia pari a 200 ore all'anno per fermate impianti riconducibili a responsabilità legate all'andamento del mercato.

Le quote verranno erogate secondo la seguente tabella:

Stabilimento di Sabbio Chiese

	2008	2009	2010	2011
Livello	PRV (€)	PRV (€)	PRV (€)	PRV (€)
2°	602	797	810	1000
3°	722	957	972	1200
4°	897	1.188	1208	1491
5°	933	1.236	1256	1550
5°S	1023	1.356	1378	1700
6°	1083	1.435	1459	1800
7°	1144	1.515	1540	1900


Gli importi del premio di risultato variabile verranno erogati con la paga del mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

Per i nuovi assunti il premio di risultato verrà erogato in rapporto ai mesi, e frazione di essi, effettivamente lavorati. Per il lavoratori dimessi verrà calcolato, ~~in rapporto~~ in rapporto ai mesi, e frazione di essi, effettivamente lavorati, in funzione degli obiettivi raggiunti nel precedente anno.

Il premio complessivamente erogato si intende l'ammontare lordo ed onnicomprensivo e pertanto non avrà alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge ad esclusione della parte erogata in quote mensili che avrà incidenza sul solo t.f.r.

Decontribuzione:

Le parti si danno atto che il premio di risultato oggetto al presente accordo rientra nel possibile campo di applicazione dei benefici contributivi previsti dalla legge 24/12/2007 n.247, art.1, commi 67 e 68, e della normativa vigente in materia. Ai sensi dell'art.5 comma 6, del DL 28/03/96 n.166, il presente accordo entro 30 giorni verrà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia.



- ▶ A copertura della vacanza contrattuale si stabilisce un'una tantum di 600 € che verrà erogata in due rate mensili del valore di 300 € cadauna con la paga dei mesi di agosto e settembre 2008.
 Ai dipendenti assunti successivamente alla data di scadenza del precedente contratto l'una tantum verrà rideterminata in frazioni mensili e frazione di mese.

8) Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 01/01/2008, avrà durata fino al 31/12/2011 e continuerà ad essere applicato fino alla sostituzione con un nuovo accordo tra le parti.

RSU ed OO.SS. si impegnano a non avanzare richieste salariali collettive a carattere aziendale fino al 31.12.2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

R.S.U. Stab. Odolo	R.S.U. Stab. Sabbio Chiese	F.I.O.M. e F.I.M.	AZIENDA
<u>Bardi</u>	<u>S. Ruffini</u>	<u>P. Rossi</u>	<u>M. Rossi</u>
<u>Gatti Ferraro</u>	<u>Donelli</u>	<u>M. Rossi</u>	<u>Donelli</u>
<u>Agosti Puro</u>	<u>Q.</u>	<u>P. Rossi</u>	<u>R.</u>
<u>Q. Lomori</u>			
<u>Cerere Mommis</u>			

**ACCORDO AZIENDALE
2008-2011**

Odolo, 24.07.2008

TRA

la FERRIERA VALSABBIA S.p.A., rappresentata da Ing. Pierluca Levrangi, Luigi Zambelli e dalla Dott. Daniela Zaninelli

e

la R.S.U. dello stabilimento di Odolo, la R.S.U. dello stabilimento di Sabbio entrambe assistite dalle OO.SS. Territoriali: Paolo Franzoni e Domenico Marsilli F.I.O.M. – C.G.I.L., Giuseppe Bazzoli F.I.M. – C.I.S.L.

Premesso che:

- La Società conferma il completamento degli investimenti sulla seconda parte del Laminatoio nell'anno 2008 e la volontà di intraprendere uno studio di fattibilità per l'investimento di rinnovamento del Reparto Acciaieria, riservandosi di fornire maggiori informazioni entro il primo quadrimestre 2009.
- La Società si rende disponibile ad effettuare incontri sindacali annuali entro il primo quadrimestre di ogni anno per illustrare il consuntivo dell'andamento produttivo e dei livelli occupazionali dell'anno precedente nonché eventuali investimenti programmati. Resta inteso che qualora ci fossero casi di urgenza ognuna delle due Parti si riserva il diritto di indire anticipatamente un incontro congiunto.
- La Società s'impegna a consegnare alla R.S.U. copia del bilancio aziendale successivamente al deposito in tribunale.


Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

1) Ambiente di Lavoro

Le Parti convengono sulla necessità di proporre degli interventi al fine di rafforzare la cultura sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

A tal proposito l'azienda organizzerà 1 ora all'anno di formazione/informazione retribuita destinata a tutti i lavoratori, durante l'orario di lavoro. Gli argomenti trattati, inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, verranno definiti e gestiti congiuntamente da RSPP/RSGA dell'azienda insieme agli RLS.

Parallellamente il sindacato s'impegna a riservare, salvo urgenze per problematiche sindacali, 1 ora di Assemblea tra quelle previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, per affrontare argomenti, decisi e condivisi tra RSU, RLS ed RSPP aziendale, inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda.



Fermo restando le prerogative, i diritti, le competenze come stabilito dalla legge in materia di salute e sicurezza si conviene di istituire una commissione tecnica composta da azienda, RSPP, RLS, RSU, medico competente ed eventuali preposti interessati, i quali si incontreranno di norma ogni 3 mesi, salvo casi d'urgenza, per fare una valutazione e verifica degli eventi infortunistici ed analizzare episodi sentinella al fine di individuare le possibili azioni correttive per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda. Nel corso di questi incontri sarà possibile per RLS accedere ai dati relativi agli eventi infortunistici, conformemente a quanto stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Art. 18 lettere o) ed r). Durante questi incontri verranno anche valutate soluzioni da proporre ai preposti in riferimento all'informazione prevista per tutti i lavoratori, come da Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Art. 36.

L'azienda consegnerà agli RLS ed alla RSU il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR), conformemente a quanto stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Art. 18. RLS ed RSU dovranno rispettare i vincoli di riservatezza previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Art. 50 comma 6.

2) Appalti

L'azienda, su espressa richiesta scritta degli RLS e/o RSU, fornirà entro 15 giorni dalla data di consegna della richiesta:

- > per gli appalti rientranti nella definizione di cantiere (allegato X del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81), l'elenco delle aziende Capofila;
- > per i singoli appalti, l'elenco delle imprese coinvolte.

Inoltre l'azienda si impegna a consegnare alla RSU, una volta completato, il documento DUVRI.

Nel caso di decisione aziendale di esternalizzazione di servizi e/o di unità di produzione, le Parti si incontreranno preventivamente al fine di fornire una corretta informazione sulle motivazioni e sull'organizzazione dell'appalto, con l'obiettivo di trovare soluzioni comuni.

3) Organizzazione del lavoro

Vengono confermati: l'organico del reparto Acciaieria (Accordo 21.03.1996) e del reparto Laminatoio (Accordo 28.04.2000).

A seguito delle modifiche impiantistiche ed organizzative realizzate presso lo Stabilimento di Sabbio Chiese con l'installazione di un nuovo impianto Rete (Schlatter) nel 2007, si stabilisce che la composizione delle squadre e dell'organico dello Stabilimento di Sabbio Chiese sarà il seguente:

- n. 3 Capi Turno
- n. 4 Operatori Macchina Rete (Schlatter) per turno
- n. 3 Operatori Macchina Rete EVG 1 per turno
- n. 2 Operatori Macchina Rete EVG 2 per turno
- n. 2 Operatori Macchina Rete EVG 3 per turno
- n. 1 Operatore per ogni macchina di trafilatura per turno

MC MB AB [signature] [signature] [signature] FR [signature] [signature] [signature] CF

In caso di ulteriori innovazioni tecnologiche e qualora se ne ravvisasse l'effettiva necessità, si procederà ad una nuova revisione degli organici.

4) Contratti di lavoro atipici

Nel caso di non conferma di contratti d'assunzione atipici l'azienda si impegna a coinvolgere le RSU entro i 20 giorni precedenti alla data di scadenza del contratto.

5) Professionalita'

Fermo restando gli incontri semestrali previsti, durante il percorso di studio da parte dell'azienda del sistema e dello strumento di Valutazione delle Competenze e delle Risorse Umane, l'azienda si rende disponibile ad informare la RSU dell'evoluzione e ad ascoltare eventuali suggerimenti.

6) Diritti

La fermata degli impianti in occasione della vigilia delle festività di Natale e Pasqua di ogni anno, per i reparti di Acciaieria e Laminatoio avverrà alle ore 14:00.

7) Salario

La nuova struttura salariale sarà così composta:

- > viene istituita la voce di **"Superminimo Collettivo"** che sarà parte integrante della paga oraria di fatto per 14 mensilità e sarà incrementata in accordo ai valori della tabella seguente:

Periodo	Livelli	Incremento (€)	Importo Totale (€)
dal 01/07/2008	2°-3°	15	15
	4°	20	20
	5°-5°s-6-7	25	25
dal 01/01/2009	2°-3°	5	20
	4°	5	25
	5°-5°s-6-7	5	30
Dal 01/01/2010	2°-3°	15	35
	4°	20	45
	5°-5°s-6-7	25	55

KC
M
LBM
C
F.R.
P
C3

- il **Premio Professionalità** per i lavoratori normalisti, di cui all'accordo 14/01/1991, sarà maggiorato di 0,175 € orarie al V° livello, rapportate alle ore di effettivo lavoro, la cui distribuzione è indicata nella tabella sottostante:

Periodo	Livelli	Incremento (€)	Importo Totale (€)
dal 01/07/2008	2°	0,047	0,230
	3°	0,058	0,364
	4°	0,075	0,437
	5°	0,087	0,521
	5°S e superiori	0,104	0,619
dal 01/01/2010	2°	0,047	0,277
	3°	0,058	0,422
	4°	0,075	0,512
	5°	0,088	0,609
	5°S e superiori	0,104	0,723

- La quota del **Premio di Risultato** variabile, come da accordo del 30/07/2004 verrà consolidata per un valore annuo di 1.100 € al V° livello. Tale premio, istituito dall'accordo 21/03/96, verrà erogato con le stesse modalità previste dall'accordo 24/03/2000. Pertanto dal 01/07/2008 la voce "Premio di Risultato" sarà incrementata dei valori indicati nelle tabelle sottostanti:

Livello	Incremento quota mensile (€)	Quota mensile totale (€)
2°	59,2	140,97
3°	71,0	161,38
4°	88,2	187,19
5°	91,7	201,45
5°S	100,6	221,11
6°	106,5	235,61
7°	112,4	250,12

La determinazione del Premio di Risultato variabile, istituito con l'accordo del 21/03/1996, per il solo stabilimento di Odolo viene modificata attraverso il seguente criterio:

$$PRV_{calc} = (P/P_{attesa}) * PRV$$

dove:

PRV_{calc}= parte variabile del premio di risultato da assegnare nell'anno di competenza, approssimato ai cinque euro interi;

P=produzione, espressa in t, realizzata nell'anno di competenza;

P_{attesa}= obiettivo di produzione, espressa in t, per il reparto nell'anno di competenza;

PRV= valore del premio di risultato variabile corrispondente a $P=P_{attesa}$

Me

I valori dei parametri sopradescritti sono riassunti nella seguente tabella:

Stabilimento di Odolo - Reparto Acciaieria

	2008		2009		2010		2011	
Livello	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)
2°	800.000	602	850.000	797	850.000	810	850.000	1000
3°	800.000	722	850.000	957	850.000	972	850.000	1200
4°	800.000	897	850.000	1.188	850.000	1208	850.000	1491
5°	800.000	933	850.000	1.236	850.000	1256	850.000	1550
5°S	800.000	1023	850.000	1.356	850.000	1378	850.000	1700
6°	800.000	1083	850.000	1.435	850.000	1459	850.000	1800
7°	800.000	1144	850.000	1.515	850.000	1540	850.000	1900

Stabilimento di Odolo - Reparto Laminatoio

	2008		2009		2010		2011	
Livello	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)	P _{attesa}	PRV (€)
2°	530.000	602	720.000	797	790.000	810	830.000	1000
3°	530.000	722	720.000	957	790.000	972	830.000	1200
4°	530.000	897	720.000	1.188	790.000	1208	830.000	1491
5°	530.000	933	720.000	1.236	790.000	1256	830.000	1550
5°S	530.000	1023	720.000	1.356	790.000	1378	830.000	1700
6°	530.000	1083	720.000	1.435	790.000	1459	830.000	1800
7°	530.000	1144	720.000	1.515	790.000	1540	830.000	1900

Per lo **Stabilimento di Sabbio Chiese** vengono mantenute le stesse modalità di calcolo previste dall'accordo del 21/03/1996 con l'aggiunta di una quota di franchigia pari a 200 ore all'anno per fermate impianti riconducibili a responsabilità legate all'andamento del mercato.

Le quote verranno erogate secondo la seguente tabella:

Stabilimento di Sabbio Chiese

	2008	2009	2010	2011
Livello	PRV (€)	PRV (€)	PRV (€)	PRV (€)
2°	602	797	810	1000
3°	722	957	972	1200
4°	897	1.188	1208	1491
5°	933	1.236	1256	1550
5°S	1023	1.356	1378	1700
6°	1083	1.435	1459	1800
7°	1144	1.515	1540	1900

Gli importi del premio di risultato variabile verranno erogati con la paga del mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

Per i nuovi assunti il premio di risultato verrà erogato in rapporto ai mesi, e frazione di essi, effettivamente lavorati. Per il lavoratori dimessi verrà calcolato, in rapporto ai mesi, e frazione di essi, effettivamente lavorati, in funzione degli obiettivi raggiunti nel precedente anno.

Il premio complessivamente erogato si intende l'ammontare lordo ed onnicomprensivo e pertanto non avrà alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge ad esclusione della parte erogata in quote mensili che avrà incidenza sul solo t.f.r.

Decontribuzione:

Le parti si danno atto che il premio di risultato oggetto al presente accordo rientra nel possibile campo di applicazione dei benefici contributivi previsti dalla legge 24/12/2007 n.247, art.1, commi 67 e 68, e della normativa vigente in materia. Ai sensi dell'art.5 comma 6, del DL 28/03/96 n.166, il presente accordo entro 30 giorni verrà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia.

me *MA* *HB* *me* *ve* *12/2* *CS*

- > A copertura della vacanza contrattuale si stabilisce un'una tantum di 600 € che verrà erogata in due rate mensili del valore di 300 € cadauna con la paga dei mesi di agosto e settembre 2008.
 Ai dipendenti assunti successivamente alla data di scadenza del precedente contratto l'una tantum verrà rideterminata in frazioni mensili e frazione di mese.

8) Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 01/01/2008, avrà durata fino al 31/12/2011 e continuerà ad essere applicato fino alla sostituzione con un nuovo accordo tra le parti.

RSU ed OO.SS. si impegnano a non avanzare richieste salariali collettive a carattere aziendale fino al 31.12.2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

R.S.U. Stab. Odolo	R.S.U. Stab. Sabbio Chiese	F.I.O.M. e F.I.M.	AZIENDA
<u>Azabbono</u>	<u>Trubetta</u>	<u>Furiani</u>	<u>Veronica</u>
<u>Boschi</u>	<u>Veneranda</u>	<u>Marcello</u>	<u>Dele</u>
<u>Celli</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
<u>O. Comor.</u>			
<u>Cerere</u>			